

Covid-19 c.d. “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020 n. 23) misure urgenti per accesso al credito, internazionalizzazione e adempimenti fiscali.

I. PREMESSA

Il “Decreto Liquidità” (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23) persegue l’obiettivo di contrastare le **criticità di medio e lungo periodo** delle imprese, introducendo - in particolare al Capo I (artt. 1-3), al Capo II (artt. 4-14) ed al Capo IV (artt. 18-35) - **ulteriori e diverse misure a sostegno delle imprese**, intervenendo su **5 principali macro-settori**:

- accesso al credito e sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione ed agli investimenti;
- garanzia della continuità aziendale;
- rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria;
- fiscalità e contabilità;
- procedimenti giurisdizionali.

Il cd. “bazooka di liquidità” prevede **oltre 400 miliardi di garanzie** che portano a **più di 750 miliardi il “credito mobilitato”**. Si tratta di un intervento **in apparente linea con le misure varate dagli altri Paesi Europei** colpiti dall’emergenza sanitaria. La Germania, ad esempio, ha stanziato oltre €. 820 miliardi attraverso il nuovo Fondo per la stabilizzazione economica (WSF) e l’Istituto di credito per la ricostruzione (KfW) per potenziare ed estendere la copertura delle garanzie pubbliche sui prestiti erogati a favore delle imprese colpite dal Covid-19. Risorse più contenute, ma comunque rilevanti, sono state messe in campo dalla Francia: fino a €. 300 miliardi per sostenere le garanzie pubbliche sui prestiti accordati alle imprese colpite dall’emergenza. Da ultimo, la Spagna ha stanziato fino a €. 100 miliardi per implementare il volume delle garanzie pubbliche a sostegno della nuova finanza erogata a favore di PMI, professionisti autonomi ed anche imprese di grandi dimensioni danneggiate dal virus.

§

II. LE MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE (CAPO I, ART. 1)

L’art. 1 del Decreto Liquidità introduce e disciplina le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese aventi sede in Italia, che si fondano sui seguenti **presupposti**:

- la concessione da parte di **SACE Simest** (società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) fino al 31 dicembre 2020 di **garanzie** (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato) fino ad un massimo di 200 miliardi di Euro, di cui almeno 30 miliardi da destinarsi a sostegno delle PMI¹ ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a copertura dei finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese;

¹ Il Decreto Liquidità rimanda alla definizione di PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE il cui Allegato 1, Titolo I, Articolo 2, prevede che “La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.

- il rispetto delle **condizioni soggettive ed oggettive** di cui ai commi da 2 a 11 dell'art. 1.

1. I beneficiari delle misure

- **le imprese** di qualsiasi dimensione, operanti in qualunque settore di attività, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede in Italia;
 - destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
 - “non in difficoltà” al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014²;
 - che hanno affrontato o si trovino in una situazione di difficoltà esclusivamente in dipendenza della pandemia Covid-19;
 - precedente accesso al Fondo di Garanzia fino a completa capienza;
- **lavoratori autonomi**;
- **liberi professionisti** titolari di partita IVA.

2. Le tipologie dei finanziamenti ammessi alla garanzia

- prestiti per il costo del personale;
- prestiti per gli investimenti;
- prestiti per il capitale circolante.

I finanziamenti avranno un costo applicato all’impresa in linea con le condizioni di finanziamento ante emergenza Covid-19.

3. Le condizioni per il rilascio della garanzia (art. 1, comma 2)

- la garanzia può essere solo a copertura di **finanziamenti di durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un **preammortamento di durata fino a 24 mesi**;
- l'importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti importi **(i)** 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; **(ii)** il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019,

² Ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 si definisce «**impresa in difficoltà**»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati; (iii) se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si farà invece riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività (come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa medesima).

4. Le caratteristiche della garanzia

- è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio di credito;
- è a copertura solo di **nuovi finanziamenti**, concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- e a copertura solo di finanziamenti di durata **non superiore a 6 anni** (con facoltà per le imprese di chiedere il pre-ammortamento per un periodo massimo di 24 mesi).
- deve essere richiesta **entro il 31 dicembre 2020**.

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80 % dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Il plafond totale della garanzia sarà di **200 miliardi di euro**, di cui almeno **30 miliardi** destinati a sostegno di **PMI, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partite Iva**, per dette categorie inoltre l'accesso alla garanzia è gratuito a condizione che abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

5. I costi della garanzia

I costi della garanzia sono **proporzionati alle dimensioni dell'impresa** richiedente il finanziamento:

- per le imprese con fatturato ≤ 50 mln € e numero dipendenti ≤ 250 sarà pari a - 25 bps (per il 1° anno) 50 bps (dal 2° al 3° anno) 100 bps (dal 4° al 6° anno);
- per le imprese con fatturato $\leq 1,5$ mld € o numero dipendenti ≤ 5.000 sarà pari a 50 bps (per il 1° anno) 100 bps (dal 2° al 3° anno) 200 bps (dal 4° al 6° anno);
- per le imprese con fatturato $> 1,5$ mld € o numero dipendenti > 5.000 sarà pari a 50 bps (per il 1° anno) 100 bps (dal 2° al 3° anno) 200 bps (dal 4° al 6° anno).

Il costo complessivo per l'impresa richiedente, dunque, sarà costituito dal costo di finanziamento specifico (tasso di interesse incluso margine) definito da ciascun ente finanziatore, e dal costo della garanzia.

L'art.1, comma 2, lett. h), specifica, inoltre, che: (i) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi; (ii) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia; (iii) tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

6. Esclusioni dalla garanzia

La garanzia **non può essere rilasciata per prestiti con finalità di rifinanziamento** di finanziamenti già ottenuti.

7. Obblighi per le imprese beneficiarie della garanzia

- sia l'impresa beneficiaria della garanzia sia ogni altra impresa avente sede in Italia e facente parte del medesimo gruppo, è obbligata a **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020**;
- l'impresa beneficiaria è obbligata a **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**;
- il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento assistito da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere **destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante** impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

§

III. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI (CAPO II, ART. 13)

All'art. 13 il provvedimento disciplina l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI in deroga alla relativa disciplina di cui alla **L. 662/1996**, abrogando l'art. 49 del Decreto Cura Italia.

1. I soggetti legittimati a richiedere la Garanzia ai sensi dell'art. 13

Possono accedere al Fondo di Garanzia le **PMI**:

- con numero di dipendenti non superiore a 499, aventi sede in Italia che destinino i finanziamenti garantiti agli stabilimenti italiani;
- anche se, nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e la data di richiesta della garanzia, abbiano esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinanti deteriorate", ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30.07.2008 e s.m.i. (par. 2, parte B);
- e quand'anche successivamente alla data del 31.12.2019 (i) siano state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale *ex art. 186 bis* del R.D. n. 267/1946; (ii) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis* del R.D. n. 267/1946; (iii) abbiano presentato un piano attestato *ex art. 67* del R.D. n. 267/1946, purché alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (A) le relative esposizioni non siano classificabili come "deteriorate"; (B) non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure concesse; e (C) la Banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale del credito alla scadenza ai sensi dell'art. 47 bis, comma 6, lett. a) e c), del Reg. UE n. 575/2013.

2. I Finanziamenti ammessi

Sono ammessi al Fondo di Garanzia i **Finanziamenti** accordati dalle Banche o altri soggetti abilitati:

- di importo complessivamente non superiore, alternativamente, (i) al doppio del costo del personale annuo del beneficiario sostenuto nell'anno 2019 o nell'ultimo anno disponibile; (ii) al 25% del fatturato totale realizzato dal beneficiario nel 2019 o nell'ultimo esercizio; (iii) al fabbisogno per

costi del capitale di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con dipendenti fino a 499, attestato dal beneficiario mediante autocertificazione (**lett. c), comma 1, art. 13**);

- di durata non superiore a 72 mesi (6 anni);
- anche se già perfezionati ed erogati da non oltre tre mesi dalla data della richiesta della garanzia e, comunque, successivamente alla data del 31.01.2020, purché l'Istituto finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'operazione per effetto della concessione della garanzia e ne dia comunicazione al Fondo;
- anche ove erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione di debiti preesistenti del beneficiario, purché la **nuova finanza** ammonti ad almeno il 10% del finanziamento in essere rinegoziato;
- e quand'anche si tratti di nuova finanza erogata a favore di piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che autocertifichino l'impatto dannoso del Covid-19 sulle relative attività, purché tali finanziamenti (i) non superino la durata di 6 anni; (ii) siano di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata; (iii) prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione.

All'art. 4 il Decreto Liquidità disciplina **procedure semplificate per la sottoscrizione dei contratti di finanziamento**. A tal fine si prevede che il consenso del cliente possa essere prestato anche mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo (a soddisfare i requisiti sia di forma scritta, sia di efficacia probatoria). Resta ferma la necessità che il cliente debba allegare alla mail di manifestazione del proprio consenso un documento di riconoscimento e specificare il contratto oggetto di sottoscrizione al fine di consentire l'inequivoca identificazione sia delle parti sia della tipologia di finanziamento sottoscritto. Inoltre, è imposto l'obbligo di conservazione del contratto con modalità tali da garantirne sicurezza, integrità e immodificabilità. La medesima procedura semplificata e "a distanza" è prevista per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.

3. Il contenuto della Garanzia del Fondo

In relazione alle suddette operazioni finanziarie la **Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI**:

- è richiedibile fino al 31.12.2020;
- è concessa gratuitamente e senza l'applicazione al beneficiario del modello di valutazione del Fondo;
- è concessa sino all'importo massimo di €. 5 mln per singola impresa, nel rispetto della disciplina UE;
- copre direttamente fino al 90% del valore dell'operazione, previa autorizzazione della Commissione Europea (art. 108 TFUE);
- copre in riassicurazione fino al 100% dell'importo garantito dai Confidi o altri fondi di garanzia, purché le garanzie da questi rilasciate (i) non coprano più del 90% dell'importo sottostante, e (ii) non prevedano il pagamento di premi che tengano conto della remunerazione del rischio di credito (fino all'autorizzazione della Commissione Europea – e, in ogni caso, per i finanziamenti diversi da quelli di cui al precedente punto (lettera c del DL) - le percentuali di copertura della garanzia diretta e in riassicurazione sono pari, rispettivamente, all'80% e al 90%);
- per i finanziamenti erogati a fronte di rinegoziazione di un debito preesistente, le percentuali di copertura della garanzia diretta e in riassicurazione sono pari, rispettivamente, all'80% e al 90% se l'importo è garantito dai Confidi o altri fondi di garanzia purché, in tale ultima ipotesi, le garanzie da questi rilasciate non coprano più dell'80% dell'importo sottostante;

- per le operazioni ammesse al Fondo di Garanzia già oggetto di misure di sospensione e/o allungamento dei termini di scadenza autonomamente accordati dagli Istituti di credito in dipendenza dell'emergenza sanitaria, la durata della Garanzia si estende automaticamente per il periodo corrispondente;
- per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, di durata minima decennale e di importo superiore ad €. 500.000,00, la garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia;
- con riferimento a specifici portafogli di finanziamento, anche senza piano d'ammortamento, destinati alle imprese colpite dall'emergenza sanitaria ed appartenenti a settori e filiere danneggiati dall'epidemia, la garanzia copre fino al 50% della *tranche* junior e può estendersi per un ulteriore 20% ove intervengano ulteriori garanti;
- per le operazioni finanziarie a beneficio di piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che autocertifichino l'impatto dannoso del Covid-19 sulle relative attività, la garanzia (i) copre il 100% del valore dell'operazione, sia direttamente sia in riassicurazione, (ii) è automatica e gratuita; (iii) è concessa senza la valutazione dello status dell'esposizione debitoria del beneficiario;
- con riferimento alle imprese che realizzino ricavi non superiori a €. 3,2 mln, la cui attività è stata danneggiata dal Covid-19, la garanzia del Fondo – comunque concedibile per finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario - è cumulabile con ulteriori forme di garanzia rilasciate da Confidi o altri soggetti abilitati sino alla copertura del 100% del finanziamento erogato;
- con riferimento ai portafogli di finanziamenti fino a €. 500 mln, di durata fino a 6 anni e di importo ai sensi della suddetta lett. c), comma 1, dell'art. 13, anche senza piano d'ammortamento, destinati a imprese danneggiate dal Covid-19, costituiti per almeno il 20% da imprese con un indice di rating "BB" della scala Standard's and Poor's, la garanzia copre fino al 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- con riferimento ai portafogli di minibond, la garanzia è concessa a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo.

§

IV. MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'EXPORT E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE (CAPO I, ART. 2)

Il Decreto Liquidità potenzia, altresì, il **sostegno pubblico all'esportazione** introducendo alcune modifiche all'articolo 6 del D.L. 269/2003 che disciplina il funzionamento dell'intervento di SACE.

In particolare, l'intervento previsto dall'articolo 2 del Capo I prevede un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

§

V. LA CONTINUITÀ AZIENDALE (CAPO II)

Al fine di garantire la continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, il Decreto Liquidità prevede, altresì, un pacchetto di misure che impattano sia sul diritto societario sia su quello concorsuale.

Con particolare riguardo alle imprese che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale, l'intervento legislativo sino alla data del 31.12.2020, esplica i suoi effetti:

- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso;
- sospendendo l'efficacia delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il **coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società**, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la **disciplina del fallimento** e che, nell'insieme, sono volte in questa fase a:

- sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza;
- sterilizzare il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi terminato il periodo emergenziale, i creditori potranno, se del caso, proporre le azioni revocatorie).

§

VI. MISURE FISCALI E CONTABILI (CAPO IV, ART. 18-21)

Il Decreto Liquidità introduce, inoltre, nuove ed ulteriori misure fiscali e contabili anche al fine di mitigare le criticità riscontrate con il precedente Decreto Cura Italia che, fatta eccezione per le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, aveva sospeso i versamenti di tributi e contributi solo alle imprese con ricavi inferiori ai 2 milioni di euro.

In particolare, agli **artt. 18 – 21** del Capo IV prevede:

- la **sospensione dei versamenti tributari, contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 per i soggetti a) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro ma la cui flessione dei ricavi è pari almeno al 50%.
- la **sospensione dei versamenti IVA**, per i mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
- la **sospensione delle ritenute d'acconto** di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 sui **ricavi o compensi** percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) per i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari a condizione che i soggetti interessati abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta

precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per quanto attiene poi agli **acconti IRES e IRAP è prevista:**

- la **non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento**, a condizione, però, che lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.
- la **rimessione in termini per i versamenti**, considerando regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Il Capo IV si chiude con la previsione di una serie di altre misure sugli adempimenti tributari in imminente scadenza e sulla semplificazione delle relative modalità di esecuzione.

TEAM FINANCE

Avv. Simona Birritteri

Avv. Elisabetta Bonuso

Avv. Alessia Salamone